

ORCHESTRA
SINFONICA SICILIANA
FONDAZIONE

ACCORDO
INTEGRATIVO
AZIENDALE

AGOSTO 2016

Il giorno 2 agosto 2016, in Palermo, presso la sede della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in Via Turati, n.2

Tra

la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana nella persona del Sovrintendente Giorgio Pace assistito dal Direttore Amministrativo Massimo Provenza, con la collaborazione del Prof. Carlo Lauro e del Maestro Francesco Di Mauro della Direzione artistica, di seguito denominata **Direzione**

le Organizzazioni Sindacali:

• SLC-CGIL, rappresentata dai Sig.ri *Paolo Cammilleri*

• FISTEL-CISL, rappresentata dai Sig.ri *Giulio Irsi*


• UILCOM-UIL, rappresentata dai Sig.ri *Stefano Irsi*

• FIALS-CISAL, rappresentata dai Sig.ri *Paolo Provenza*

di seguito denominate **OO.SS.**

premesse che

- con nota datata 14.04.2016 la Fondazione, previa informativa alle OO.SS., ha disdetto il CIA sottoscritto in data 18.12.1989, concordando un termine di novanta giorni dalla predetta data per la sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo;
- la Fondazione ha presentato un piano di risanamento in occasione della partecipazione al FURS (Fondo Unico dello Spettacolo) legato ad alcuni parametri riguardanti il costo del personale e la razionalizzazione delle risorse umane;
- la legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e s.m.i., come richiamata dalla circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana n. 4 del 17.02.2016 impone specifici limiti in relazione al trattamento retributivo del personale a tempo determinato degli Enti ed Organismi strumentali della Regione;



- Il presente accordo integrativo aziendale, stipulato tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e le Organizzazioni Sindacali, muove dalla necessità di gestire una fase congiunturale particolarmente delicata e complessa nella vita della Fondazione, e mira a realizzarne il risanamento ed avviare la fase di rilancio sia nell'offerta artistica sia in quella produttiva.

- Con il presente accordo, pertanto, entra in vigore un programma di sviluppo, intrapreso dalla Sovrintendenza, dal Consiglio d'Amministrazione, dalla direzione Artistica e dalle Rappresentanze Sindacali, mirato ad un processo di inserimento dei complessi artistici per raggiungere i livelli dei grandi complessi internazionali. Di contro, la Fondazione si impegna a reperire fondi privati che consentano maggiori investimenti in direzione di una maggiore e più produttiva produzione artistica;

- le **Parti**, come sopra rappresentate, hanno condiviso la necessità di sottoscrivere un nuovo Accordo Integrativo Aziendale, in conformità alle previsioni del CCNL, così individuando un nuovo strumento contrattuale finalizzato al recupero di efficienza ed efficacia dell'organizzazione del lavoro in ogni reparto e volto al superamento dello stato di crisi economico-finanziaria cui versa la Fondazione;

- le **Parti** concordano sulla necessità di incrementare la produzione e la qualità degli spettacoli per consentire alla Fondazione la piena realizzazione del ruolo culturale e del livello di eccellenza che gli sono propri, attraverso un migliore modello produttivo, compatibile con le risorse economiche, e attraverso l'individuazione e l'attuazione di strumenti di flessibilità, di efficienza ed ottimizzazione della programmazione del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro.

- le **Parti** concordano che il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere dalla certezza delle risorse da parte dei soci fondatori e dei soci privati, nonché dalla necessità di compiere tutti gli sforzi necessari per il reperimento di ricavi propri attraverso forme di attività nuove ed innovative;

- le **Parti** concordano di volere ricorrere alle agevolazioni fiscali riguardanti istituti contrattuali direttamente legati all'aumento della produttività e della produzione;

si ribadisce, inoltre, che:

-il presente Accordo Integrativo Aziendale sia per la parte normativa che per la parte economica annulla, abroga e sostituisce espressamente e integralmente tutti i precedenti Accordi Integrativi Aziendali o qualunque altro atto/accordo/consuetudine aziendale preesistente comunque denominato, qualora in contrasto con le norme qui previste; in ragione di ciò, il presente accordo si applica a partire dalla data di cessazione di efficacia del precedente accordo integrativo;


- per tutto quanto non espressamente disciplinato e/o richiamato nel presente Accordo Integrativo Aziendale si applicano le norme di legge e del CCNL vigenti tempo per tempo;

- con l'entrata in vigore del nuovo CCNL siglato nel Giugno 2014, attualmente in corso di approvazione, le **Parti** si impegnano a riesaminare eventuali contrasti normativi che dovessero emergere, individuando soluzioni che assicurino analogo risultato produttivo e di costo.

Parte Comune Generale

ART.1 Orario di Lavoro

a. Le **Parti**, nell'ottica del contenimento dei costi, riconoscono la necessità di migliorare e coordinare la flessibilità già prevista nel CCNL Giugno 2014 in relazione all'organizzazione del lavoro al fine di consentire l'ottimale utilizzo del personale e delle strutture del Teatro anche attraverso l'armonizzazione dei diversi regimi di lavoro di tutto il personale dipendente, rendendo possibile l'incremento produttivo da cui scaturisce una maggiore e diversificata offerta artistica del Teatro.



b. La **Direzione**, consultata la RSA/RSU, provvederà alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro Bimestrali entro il 16 del mese precedente.

c. La comunicazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'affissione dell'ordine del giorno predisposto dalla **Direzione** aziendale, nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.

d. Eventuali variazioni dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate entro le ore 13.00 del giorno antecedente, a mezzo affissione in bacheca del relativo avviso ed anche mediante l'utilizzo di tecnologie, quali e-mail, sms etc. previa consultazione della RSA/RSU e non possono eccedere n. 6 (sei) cambiamenti nel bimestre.

e. Eventuali eccedenze saranno riconosciute come indennità e/o riposi compensativi.

f. Le **Parti** concordano che le norme previste nell'art. 18 ter comma 4 del CCNL Giugno 2014 non si applicano in caso di cambiamenti al piano di lavoro multi periodale dovuti ai seguenti motivi:

- annullamento della prova perché non ritenuta più necessaria dal Direttore d'Orchestra;
- in caso di accorpamento di 2 o più prove previste nella stessa giornata con relativo spostamento dal mattino al pomeriggio/sera (es. le prove di insieme di 2.30 h + 2.30 h diventano una prestazione unica di 4.00 h, con un preavviso di almeno 24 ore;
- in caso di assemblee o riunioni richieste dalle OO.SS o dalla Direzione;
- in caso di eventi al di fuori della normale programmazione artistica (es. convegni e manifestazioni di grande rilevanza nazionale o internazionale per cui viene richiesto l'utilizzo straordinario del Teatro non programmato ne programmabile;
- durante la programmazione extra istituzionale (mantenendo comunque i termini e le modalità di preavviso previste nel CCNL) e durante le tournèe.

ART.2 Riposo Settimanale

a. Fermo restando il diritto del lavoratore ad un giorno di riposo settimanale, il giorno destinato dalla Fondazione al riposo settimanale, di norma, è individuato nella giornata di lunedì per gli artisti (Professori d'Orchestra) e per il Personale Tecnico e Amministrativo legato alla produzione e nella giornata di domenica per il restante personale.

b. Prima dell'inizio delle singole stagioni estive e/o sinfoniche (tournèe regionali e nazionali), in relazione alle effettive esigenze di produzione, la **Direzione Artistica** comunicherà il giorno di riposo settimanale. L'eventuale cambiamento sarà comunicato con una settimana d'anticipo alle OO.SS.

ART.3 Rilevazione Presenze

a. Le **Parti** concordano la necessità di tutelare e proteggere l'integrità del Teatro e la sicurezza dei dipendenti dai rischi derivanti da un accesso indiscriminato ai locali della Fondazione, pertanto tutti i dipendenti hanno l'obbligo di registrare la loro presenza attraverso i dispositivi di rilevazione automatica ad ogni ingresso ed uscita dai locali della fondazione in cui sono comandati a svolgere l'attività lavorativa.

b. Nel caso di attività lavorativa svolta fuori dai locali della Fondazione, o in caso di mancanza dei rilevatori automatici, la rilevazione sarà compito dei rispettivi addetti per i complessi artistici e dei capireparto e capisquadra per i settori amministrativi e tecnici.

c. Le modalità applicative di rilevazione presenze saranno comunicate dalla **Direzione** attraverso specifico regolamento da emanare.

F. L. F. L. *DR* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

ART.4 RegISTRAZIONI e Riprese

a. La **Direzione** è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e/o video, dal vivo durante prove e/o rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici o per uso archivio, senza limitazioni di tecnologia di registrazione e di diffusione, numeri di passaggi o di ambito geografico, e di utilizzo ai fini di diffusione commerciale.

b. In caso di registrazioni audio e/o video in studio, fermo restando quanto sopra, il turno di registrazione non può superare le quattro ore e assorbe l'intera giornata di lavoro e le registrazioni non potranno essere più di tre nell'anno. Oltre le tre registrazioni nell'anno, è riconosciuto ai professori di orchestra un compenso che sarà concordato di volta in volta sulla base di quanto erogato dal committente.

c. Le **Parti** si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della Fondazione, così come risultante dall'applicazione del presente Accordo Integrativo Aziendale, è stata fissata e tiene conto delle autorizzazioni concesse al comma **a.** e **b.** del presente articolo, fatta salva l'ipotesi delle registrazioni in studio oltre le cinque nell'anno.

d. La diffusione commerciale e/o a scopi pubblicitari e promozionali potrà essere autorizzata dopo verifica qualitativa da parte della Direzione Artistica.

ART.5 Attività Artistico/Professionali

a. Ai fini della valorizzazione del personale e nell'ottica del contenimento dei costi, la Direzione, informate le Rsu/Rsa, potrà proporre al lavoratore un incarico artistico/professionale al di fuori del ruolo/qualifica posseduto che preveda arrangiamenti e/o trascrizioni musicali relativi agli spettacoli programmati.

b. Al lavoratore chiamato a svolgere tale compito sarà riconosciuto un compenso omnicomprendivo non superiore a € 500,00 a corrispettivo dell'ideazione e della cessione del diritto d'autore.

ART.6 Trasferte

a. Fermo restando l'obbligo previsto dal CCNL alla partecipazione del lavoratore alle trasferte che impegnano la Fondazione in Italia e all'estero, le **Parti** concordano sulla necessità di preventivare i costi per favorire l'attività artistica sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, tenendo conto del contesto economico-finanziario.

A tal fine viene definito il trattamento di trasferta come di seguito articolato.

ART.7 Trasferte Regionali e Interregionali

a. Per le trasferte entro i 150 Km dalla sede della Fondazione, al dipendente non è dovuta alcuna diaria. Ove possibile, dopo lo spettacolo e prima del rientro in sede, la Fondazione provvederà ad allestire un buffet per i dipendenti.

b. In caso di trasferta oltre i 150 KM dalla sede della Fondazione, di durata pari ad una intera giornata o a più giorni, al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00), con alloggio (almeno 4 stelle) e prima colazione a carico della **Fondazione**. La diaria non è dovuta quando viene garantito il trattamento a pensione completa.

c. In caso di trasferta di durata pari a mezza giornata al lavoratore così impegnato sarà corrisposta una diaria giornaliera di € 25,00 (venticinque/00), con eventuale alloggio e prima colazione a carico della **Fondazione**, ove risulti necessario il pernottamento.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'F. Rossi', 'M', and 'Cu']

ART.13 Sicurezza

Le Parti si impegnano, a tutela della salute del lavoratore, a vigilare sull'osservanza delle norme di igiene e sicurezza previste TUSL mediante il D.lgs. n°81 del 9 aprile 2008, integrato dal D.lgs. n° 106 del 3 agosto 2009.

La Direzione si impegna a promuovere e ad organizzare adeguati periodi di formazione/informazione dei lavoratori sulle norme ed i comportamenti previsti per tutelare la sicurezza nell'ambito del lavoro.

In ragione di quanto previsto dal DM 10/03/1998 (alto rischio – addetti antincendio), durante il periodo di vigenza del presente accordo, è prevista una formazione specifica in tema di sicurezza sul lavoro; in ragione di quanto previsto dal D.M.388/2003 (primo soccorso – tecnici/amministrativi), durante il periodo di vigenza del presente accordo è prevista una formazione specifica in tema di primo soccorso

Le Parti concordano sull'istituzione di una commissione paritetica di valutazione della sicurezza

ART.14 Regolamentazione Diritto di Precedenza Contratti a Termine

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL in tema di assunzioni con contratto a termine nell'area artistica si precisa quanto segue:

- che il contratto a termine utile per la maturazione del diritto di precedenza deve comprendere almeno due scritture l'anno nel triennio per i Professori d'orchestra
- che la mancata accettazione dell'assunzione a termine proposta in forma scritta di durata superiore a 4 gg non determina la perdita del diritto di precedenza acquisito, purchè meritevole di attenzione da parte del Sovrintendente, e nel limite di 4 volte nel triennio;
- che il diritto di precedenza acquisito si estingue trascorsi 3 anni dall'ultimo contratto a termine.

ART.15 Congedo Matrimoniale

In relazione al mutato quadro di riferimento sociale e nell'attesa che la legislazione nazionale predisponga adeguate tutele, si estende l'applicazione degli art. 26 e 27 del CCNL anche ai matrimoni/unioni contratti/e al di fuori del territorio nazionale.

ART.16 Part Time

La Fondazione valuterà le richieste presentate dai dipendenti di modifica dell'orario di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, fermo restando l'assoluta volontarietà del lavoratore.

ART.17 Trattamento di malattia e infortunio sul lavoro

Con riguardo al trattamento di malattia e infortunio sul lavoro si applica integralmente l'art. 21 del CCNL giugno 2014.

Leone Fatti


PROFESSORI D'ORCHESTRA

ART. 18 ORARIO DI LAVORO

a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 64, lett. C) del CCNL Giugno 2014, con le modifiche sotto indicate. Le **Parti** concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.

b. Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d'orchestra percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.

c. Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.

d. Fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto all'art.64 lettera C comma 21 del CCNL Giugno 2014) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.

e. Il Professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

f. Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il Professore di orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova ordinaria oppure 2 spettacoli purché di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. Lo spettacolo, la prova generale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.

g. Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario 3 prestazioni giornaliere, o 2 nella giornata che precede il riposo, in caso di prova acustica, sound-check, prova d'assestamento. Tali prove potranno avere una durata non superiore ad 1 ora e l'intervallo previsto prima dell'inizio dello spettacolo potrà avere la durata minima di 30 minuti, oppure potranno essere programmati 2 spettacoli purché di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti. L'eventuale eccedenza oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.

ART. 19 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

a. La durata della prova a sezione per gli archi e i fiati è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore. Nelle giornate in cui



sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.

b. La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata, di 4 ore con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro mensile, settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro;

c. Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore. Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata viene fissata in almeno 2 ore e 30 minuti, riducibili sino ad un'ora. Nel caso sia programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto dal precedente Art. 1 comma e., l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.

d. In giornata di spettacolo, prova generale o di due spettacoli purché di durata non superiore ad 1 ora e 15 minuti e con un intervallo tra essi non superiore a 30 minuti, la Fondazione ha facoltà di programmare o meno un'altra prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi un'altra prestazione giornaliera, la durata dello/degli spettacolo/i, della prova generale in regime di lavoro ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.

e. I Professori di orchestra non impegnati nelle produzioni, esonerati dall'obbligo della rilevazione automatica delle presenze, restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i professori di orchestra sostituiti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell'ambito dell'orario ordinario giornaliero.

f. Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00. Per l'attività all'aperto e/o fuori sede, il limite è elevato alle ore 01.00 per le prove generali e per lo spettacolo. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.

g. Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno. In ogni caso la prestazione lavorativa corrisponde a quella indicata nel piano di lavoro.

h. Il professore d'orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo. In caso di prova ordinaria il Direttore può chiedere il prolungamento della prova di non oltre cinque minuti e fino alla chiusa, senza che ciò comporti debordamento dell'orario.

i. Per esigenze tecnico artistiche, (partiture difficili, numero ridotto di prove, defezione del direttore o festività infrasettimanali) può essere richiesto alle singole file dell'Orchestra un più puntuale affinamento del lavoro orchestrale. In tale contesto viene istituita la "prova di affinamento" che avrà la durata fino ad 1 ora senza intervallo e si svolgerà sempre sotto la diretta ed unica responsabilità della prima parte della fila interessata. Ad ogni fila dell'Orchestra non possono essere richieste oltre 6 prove di affinamento per anno solare, senza alcun compenso aggiuntivo salvo quanto previsto dalla parte economica del presente accordo integrativo. Tali prove, da computarsi in aggiunta all'orario di lavoro ordinario, saranno individuate dalla prima parte e potranno svolgersi in orari e giorni sfalsati rispetto al calendario delle prove ed anche in aggiunta alle 2 prove ordinarie giornaliere dell'Orchestra.

All'interno della durata prevista e quando le prime parti lo ritengano indispensabile per un miglior affinamento del lavoro d'insieme delle file, è possibile effettuare la prova, in parte o interamente, con più file.

l. Tutte le prove possono essere aperte al pubblico, previo consenso del Direttore d'Orchestra e senza che ciò comporti alcun compenso ulteriore e/o aggiuntivo per i professori d'orchestra anche nel caso

Felice *9* *OK*

in cui a questi ultimi fosse richiesto di indossare l'abito da concerto. Queste prove verranno inserite nel computo del Premio di risultato.

ART.20 DISPOSIZIONI SPECIALI

a. Qualora il pianista dell'orchestra non sia impegnato nelle produzioni resta a disposizione della Direzione artistica per svolgere mansioni diverse previste nella categoria dei maestri collaboratori o quelle assegnate dal Direttore artistico o dalla Sovrintendente, comunque inerenti a quelle del livello di appartenenza, mantenendo comunque i limiti orari della categoria di appartenenza. Il pianista d'orchestra ha l'obbligo, senza compenso aggiuntivo, di accompagnare i candidati alle audizioni e/o concorsi per l'orchestra. Il pianista d'orchestra ha l'obbligo, senza compenso aggiuntivo, di tutti gli strumenti a tastiera, anche elettronica o digitale, compreso l'organo (purché senza l'utilizzo della pedaliera) e il clavicembalo.

b. Obblighi delle prime parti dell'orchestra. Le prime parti hanno l'obbligo di effettuare, ove richiesto, prove di studio in sezioni e in sottosezioni. Le prime parti esprimono la loro valutazione artistica circa il conseguimento dell'idoneità, al termine del periodo di prova dei nuovi assunti in orchestra. In genere, i nuovi assunti dovranno eseguire le loro prestazioni, durante il periodo di prova, nelle immediate vicinanze delle prime parti. In particolare, per quanto riguarda le sezioni degli archi, per la migliore valutazione del professore di nuova assunzione, l'interessato, in almeno 3 produzioni, sarà posto al secondo leggio della fila ed inoltre ruoterà negli altri leggii. Le prime parti della sezione degli Archi hanno l'obbligo di segnare le arcate sulle partiture, in modo da consentire all'archivio musicale di effettuare il relativo sviluppo in tempo utile e, comunque, prima del ciclo di prove.

c. L'attività cameristica è riconosciuta quale elemento indispensabile per il mantenimento e l'affinamento delle qualità artistiche di ogni singolo professore. A tal fine, le parti ritengono opportuno programmare in sede Politeama Garibaldi o in decentramento, una stagione cameristica. La Fondazione si impegna ad organizzare i concerti da camera nell'ambito delle sue attività istituzionali, in sede o anche in tournées, o anche collegati a particolari progetti formativi. La Fondazione avrà cura nell'ambito della pianificazione dell'attività di garantire un'equa partecipazione di tutti i componenti l'orchestra.

d. Il complesso orchestrale, in relazione alle esigenze di programmazione, può essere suddiviso in più formazioni autonome anche inferiori a 13 elementi, ad eccezione della Nuova Musica, anche a maggioranza di parti reali, onde consentire lo svolgimento contemporaneo di diverse attività artistiche.

d.bis Si stabilisce che nel caso di partecipazione del professore d'orchestra in formazioni di numero inferiore a 13 elementi e fino a 6 elementi, la prestazione relativa sarà retribuita con € 180,00 in caso unica rappresentazione e € 120,00 nel caso di riprese; per le formazioni inferiori a 6 elementi la prestazione relativa sarà retribuita con € 200,00. I gruppi sotto i 6 elementi si possono formare su base di adesione volontaria.

e. Strumenti Speciali.

Per gli strumenti speciali le parti concordano una maggiorazione del 100% della paga giornaliera per ogni esecuzione e del 120% per i concerti senza replica per il professore d'orchestra che esegua prestazioni con uno strumento diverso da quello istituzionale e per il quale non ha l'obbligo specifico. Sul punto le **Parti** si impegnano di procedere ad una valutazione di merito per l'individuazione e la formazione di un elenco di strumenti speciali entro il 31.12.2016.

Felice Form.
DLR











CA


ART.21 TRASFERTE

Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, 7 e 8 della parte generale del presente accordo, il regime delle trasferte è quello di cui all'art. 70 del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche del giugno 2014.

ART.22 PRESTAZIONI SOLISTICHE/DIREZIONE ORCHESTRALE

Il Sovrintendente/Direttore Artistico ha facoltà di affidare ai Professori di Orchestra durante la stagione artistica ruoli solistici per l'esecuzione di brani per strumento solista ed orchestra come anche la direzione orchestrale.

Per la prestazione resa come solista la Fondazione corrisponderà ai professori un compenso pari a € 500,00 per ogni singolo concerto e € 250,00 per ogni eventuale replica.

Per la direzione di orchestra la Fondazione corrisponderà al professore un compenso pari a € 800,00 per ogni singolo concerto e € 400,00 per ogni eventuale replica.

Nella prestazione solistica non è compresa il solo obbligato per il quale non è previsto alcun compenso aggiuntivo.

ART.23 PERMESSI ARTISTICI

Vista la vigente normativa contrattuale relativa ad incarichi ed attività extra istituzionali con riferimento all'area artistica, l'attività autonoma e professionale dei dipendenti dell'area artistica della Fondazione può essere autorizzata alle condizioni qui di seguito esposte.

1. I dipendenti interessati ad eseguire prestazioni artistiche di breve durata ovvero singoli eventi, dovranno fare richiesta scritta di norma almeno quindici giorni prima della data di inizio del permesso.
2. La richiesta dovrà essere indirizzata al Sovrintendente e presentata all'Ufficio Personale che provvederà ad istruire la pratica, informando il Sovrintendente e la Direzione artistica per la concessione della relativa autorizzazione.
3. La valutazione da parte del Sovrintendente per la concessione o meno del permesso artistico terrà conto del valore artistico, del livello culturale, del contesto e della sede della manifestazione o dell'evento per il quale è richiesto il permesso. In via esemplificativa, l'autorizzazione potrà essere concessa per:
 - Attività concertistica solistica;
 - Attività cameristica, a condizione che non venga usato il nome della FOSS sotto qualsiasi forma o in combinazione, a meno che non vi sia una espressa autorizzazione in tal senso da parte del Sovrintendente;
 - Collaborazioni sporadiche con orchestre di rilevanza nazionale;
 - Insegnamento della musica, sia nelle scuole pubbliche che private;
 - Incisioni discografiche;
 - Consulenze artistiche;
 - Commissioni d'esame per concorsi o selezioni;
 - Direzioni di formazioni musicali.
4. L'autorizzazione può essere revocata dal Sovrintendente, con atto scritto, in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze produttive, salvo che nell'ipotesi di permessi non retribuiti.
5. Il Sovrintendente potrà individuare, prima dell'inizio della stagione artistica (comunicandolo alle organizzazioni sindacali), le produzioni più significative (concerti di particolare rilievo, tournée, incisioni audio/video) in occasione delle quali non saranno concessi permessi.

6. L'attività per la quale si richiede l'autorizzazione dovrà essere svolta in data e in orario compatibili con la prestazione lavorativa del dipendente a favore della Fondazione e non deve in alcun modo configurare concorrenza con l'attività della Fondazione. Non è attività in concorrenza quella svolta a favore di enti/teatri con i quali la Fondazione collabora e/o quando la prestazione è svolta a favore di enti o teatri fuori dal territorio dell'area metropolitana di Palermo. Al lavoratore impegnato in tale attività autonoma o professionale non spetta il trattamento economico per il periodo di assenza dal servizio, tranne che nelle ipotesi in cui la prestazione di lavoro autonomo o professionale sia svolta in giornata di riposo, durante il periodo feriale o durante le festività o quando è esente dall'organico orchestrale, e al di fuori dall'orario di lavoro.
7. I permessi artistici potranno essere concessi anche al personale artistico a tempo determinato con contratto superiore a 30 giorni, solo al di fuori dell'orario di lavoro e comunque quando questi non interferiscano, in alcun caso, con l'attività della Fondazione.

ART.24 VESTIARIO

La Fondazione fornisce ai professori d'orchestra, secondo le scelte della Direzione aziendale, ogni quattro anni, il seguente vestiario:

- un abito invernale ed uno estivo;
- due pantaloni o gonne, per vestito;
- quattro camicie;
- due cravatte;
- calzature invernali/estive;
- due casacche nere.

Ai professori d'orchestra sarà fornito con cadenza quinquennale il frac e un abito lungo per le Signore dell'Orchestra. Preventivamente alla fornitura del vestiario, la Direzione aziendale informerà, le rappresentanze sindacali aziendali circa la tipologia, la qualità ed il colore del vestiario da acquistare. Le Parti concordano di procedere ad una verifica nel corso dell'esercizio 2017, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per una fornitura totale o parziale.

Leone Fosi

12

MAESTRI COLLABORATORI

ART. 25 ORARIO DI LAVORO

- a.* Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 53, lett. B. del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate.
- b.* Con programmazione "multiperiodale" sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 3 prestazioni giornaliere per un massimo di 10 ore giornaliere e 44 settimanali.
- c.* Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
- d.* Fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto all'art.53 comma 32 del CCNL Giugno 2014) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 10 ore e non inferiori a 3 ore, effettuati su un massimo di 3 prestazioni giornaliere.

ART. 26 RECUPERO ECCEDEZZA ORARIA

- a.* Le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie e dovranno essere recuperate entro il bimestre o entro i bimestri successivi in altre giornate lavorative e/o con riposi compensativi;

ART. 27 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Sulla base dei compiti loro affidati e delle indicazioni del Sovrintendente e del Direttore Artistico, i maestri collaboratori si occuperanno, in particolare:

- della programmazione artistica e dell'organizzazione di tutte le attività connesse alla produzione;
- dell'organizzazione e del regolare svolgimento delle audizioni e/o concorsi dei professori d'orchestra;
- degli orari di lavoro del personale tecnico-amministrativo direttamente riferito alla produzione.

ART. 28 DISPOSIZIONI SPECIALI

Ai maestri collaboratori, su disposizione del Sovrintendente e/o della Direzione artistica, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, potranno essere affidate mansioni superiori senza che queste comportino differenze retributive.

ART.29 TRASFERTE, DIREZIONE ORCHESTRALE, PERMESSI ARTISTICI

Fermo restando quanto previsto dalla parte generale del presente accordo, il regime delle trasferte, della direzione orchestrale e dei permessi artistici, è quello di cui agli artt. 21-22-23 dell'Area dei Professori d'Orchestra.

AREA AMMINISTRATIVA

Rientrano in tale area gli impiegati che svolgono attività prevalentemente amministrativa e/o di ufficio.

In considerazione delle esigenze di riorganizzazione e migliore efficienza degli uffici, in ragione sia delle esigenze di contenimento dei costi che di incremento dei livelli di produttività che consentano di incrementare la produzione artistica e proseguire l'importante azione di risanamento avviata dalla Fondazione con il piano di risanamento, si rende necessario introdurre modelli strutturali di flessibilità dell'orario di lavoro con riferimento alle funzioni dei seguenti uffici:

- Ufficio amministrativo
- Ufficio personale
- **Personale in servizio presso le seguenti direzioni:**
 - a) Sovrintendenza;
 - b) Direzione Operativa;
 - c) Direzione Artistica,
 - d) Direzione Allestimenti Scenici,
 - e) Direzione della Programmazione
 - f) Comunicazione e Marketing
 - g) Biblioteca e Museo
 - h) Personale di sala;
 - i) Personale di biglietteria

ART. 30 ORARIO DI LAVORO

a. Le Parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 101, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le **Parti** concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci.

b. L'orario di lavoro è individuale.

c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 42 ore ed inferiore a 24 ore. Il personale di cui alla presente area potrà essere impiegato nello svolgimento della propria attività lavorativa come indicato nei commi **c.bis** e **c.ter**.

c.bis Personale che svolge la propria attività su 5 giornate lavorative dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

LUNEDI'-GIOVEDI',

INIZIO ATTIVITA' 08.00/09.00 - FINE 13.30

RIPRESA ATTIVITA' 14.00 - FINE 16.30/17.30

VENERDI'

INIZIO ATTIVITA' 08.00/09.00 - FINE 13.30

RIPRESA 14.00 - FINE 15.30/16.30.

c.ter Personale con orario di lavoro articolato su 5/6 giornate lavorative secondo quanto previsto dal Piano Bimestrale di Flessibilità proposto dal Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, per oggettive e motivate esigenze di servizio legate alla produzione, con possibilità di impiego sia nelle giornate di sabato e/o domenica che nella fascia oraria 16.00-20.00.

d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i.

e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a sei ore e inferiore a tre ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a cinque ore e inferiore a tre ore. Il limite massimo giornaliero è di 8 ore. Sono consentite giornate a zero ore.

f. Eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero così come determinato dalle superiori norme derivanti da esigenze legate alla programmazione delle attività, dovranno essere recuperate in altre giornate lavorative secondo quanto previsto all'art.32 della presente area, e non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie

g. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 30 minuti. Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.

h. L'orario di lavoro per il personale di cui al precedente comma *c.ter* potrà avere inizio nel caso di orario continuato nella fascia oraria 8.00 – 21.00, e nelle seguenti fasce orarie nel caso di prestazioni spezzate:

- mattina tra le ore 08,00 e le ore 11,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
- sera tra le ore 16,00 e le ore 22,00.

i. Al personale che svolge il lavoro a turno verrà riconosciuta ai sensi del CCNL un'indennità del 12%.

ART.31 DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutti i lavoratori appartenenti all'Area Amministrativa, su disposizione della Direzione aziendale, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, previa informativa alle Rsa/Rsu, potranno essere assegnati ad altri uffici e/o direzioni, per periodi definiti, per lo svolgimento di mansioni equivalenti e compatibili con le proprie e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.

Felice Pici
SHR *A* *P* *A* *15* *Z* *A* *OK*

ART. 32 RECUPERO ECCEDEXZA ORARIA

a. Le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie e dovranno essere recuperate entro il bimestre o entro i bimestri successivi in altre giornate lavorative e/o con riposi compensativi;

AREA TECNICA IMPIEGATI ed OPERAI

Premessa:

Rientrano in tale area le seguenti categorie di lavoratori:

- Tecnici di palcoscenico
- Elettricisti
- Addetti alla manutenzione
- Addetti all'orchestra
- Addetti ai servizi tecnici generali

ART.33 ORARIO DI LAVORO

a. Le parti concordano di volere applicare a tale categoria di lavoratori l'orario multiperiodale previsto dall'art. 101 e 108, lett. B) del CCNL Giugno 2014 con le modifiche sotto indicate. Le **Parti** concordano che una volta entrato in vigore il CCNL Giugno 2014, le suddette modifiche si manterranno in "deroga" alle norme ivi previste e divenute efficaci. In ragione di ciò, le **Parti** concordano sulla seguente articolazione dell'orario di lavoro.

b. L'orario di lavoro è individuale.

c. La durata dell'orario normale di lavoro è fissata in 39 ore medie settimanali. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo l'orario normale di lavoro è riferito alla durata media delle prestazioni lavorative nell'arco del bimestre (orario multiperiodale). In ogni caso la durata dell'orario normale di lavoro non potrà essere superiore a 42 ore ed inferiore a 20 ore.

d. La settimana lavorativa potrà essere articolata in relazione alle esigenze aziendali, su cinque o sei giornate, dal lunedì alla domenica. Il riposo settimanale è calcolato come media nel periodo previsto dall'art. 9, comma 1, del D.L.vo 66/2003 e s.m.i.

e. La prestazione svolta in orario continuato non potrà essere superiore a 6 ore e inferiore a 4 ore, e, limitatamente a 4 volte nel bimestre inferiore a 2 ore. In caso di prestazione svolta in regime di orario spezzato, ciascuna prestazione non potrà essere superiore a 5 ore e inferiore a 2 ore. Il limite massimo giornaliero è di 10 ore. Nella giornata di domenica il limite massimo è di 8 ore (ad eccezione delle domeniche in cui sono previsti 3 spettacoli). Sono consentite giornate a zero ore.

f. Indipendentemente dall'articolazione dell'orario giornaliero ordinario (prestazione svolta in orario spezzato o continuato), le prestazioni lavorative potranno essere richieste dalla Direzione aziendale indistintamente dal lunedì alla domenica. Quando l'orario di lavoro giornaliero è articolato su due prestazioni l'intervallo tra le stesse non potrà essere inferiore a 1 ora e superiore alle 2 ore (ad eccezione delle giornate in cui sono previsti spettacoli ed in caso di particolari e motivate esigenze di produzione). Qualora la giornata lavorativa sia programmata con prestazione di 6 ore continuative,

il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti. Quando l'orario di lavoro è previsto su due prestazioni, il lavoratore ha diritto a 10 minuti di pausa nell'arco temporale di una prestazione. Fermo restando l'orario di lavoro individuale, le parti concordano nel ritenere che la Direzione aziendale possa chiamare in servizio i lavoratori con articolazione oraria tra loro differente.

g. L'orario di lavoro potrà avere inizio nelle seguenti fasce orarie.

- mattina tra le ore 8,00 e le ore 11,00;
- pomeriggio tra le ore 14,00 e le ore 16,00;
- sera tra le ore 16,00 e le ore 22,00.

h. Al personale che svolge il lavoro a turno verrà riconosciuta ai sensi del CCNL un'indennità del 12%.

ART.34 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tutti i lavoratori rientranti nell'Area Tecnica, su disposizione della Direttore aziendale, consultata la Rsu/Rsa, in relazione ad esigenze di natura organizzativa e/o produttiva, e secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, potranno essere assegnati ad altri reparti per lo svolgimento di mansioni equivalenti e compatibili a quelle disimpegnate e comunque inerenti il livello di inquadramento posseduto.

NORME COMUNI AREA TECNICA

ART.35 CONSULTAZIONE

La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante programma di lavoro bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, previa consultazione delle RSA/RSU

ART.36 LAVORO NOTTURNO

In deroga a quanto previsto dall'art. 110, 6° comma del Ccnl vigente, e del Ccnl Giugno 2014, si intende per lavoro notturno quello compreso nella fascia oraria tra le 24.00 e le 07.00.

ART.37 RECUPERO ECCEDEXENZA ORARIA

Le eventuali eccedenze dell'orario di lavoro giornaliero non potranno in ogni caso essere considerate come prestazioni straordinarie e dovranno essere recuperate entro il bimestre o entro i bimestri successivi in altre giornate lavorative e/o con riposi compensativi;

Felice Foschi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ART.38 DISPOSIZIONI SPECIALI

Tutto il personale della presente area è tenuto ad assicurare la propria prestazione lavorativa anche per le manifestazioni artistiche e collaterali ospitate dalla Fondazione, senza alcun compenso economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto contrattualmente a livello nazionale e aziendale.

ART.39 VESTIARIO

La Fondazione fornirà al personale, a norma del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, i dispositivi di protezione individuale, ed esige che i singoli lavoratori usino tali dispositivi.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

PARTE ECONOMICA

ART.40 ELEMENTO DISTINTIVO AZIENDA (E.D.A)

- a. Nelle more della definizione e dell'entrata in vigore degli istituti contrattuali del nuovo CCNL, per quanto contenuto nelle premesse del presente Accordo, in applicazione di quanto contenuto nelle previsioni del piano di risanamento del 1 dicembre 2015, secondo la legge Regionale n° 21/2014 art. 59 lettera g, relativa alle condizioni di partecipazione al FURS, al personale dipendente è corrisposto a partire dell'entrata in vigore del presente accordo un elemento distintivo aziendale che assorbe e sostituisce integralmente le indennità e/o gli emolumenti di cui agli artt. 6,7 e 8 del Contratto integrativo aziendale approvato definitivamente il 09.01.1991 (e successive modifiche e integrazioni), nonché la parte economica del detto contratto integrativo che verrà erogato anche per la 13°, 14° e TFR, secondo le seguenti tabelle:


A. Area Tecnico Amministrativa

Funzionario A	906,28
Funzionario B	781,24
1° livello	697,79
2° livello	582,53
3° livello A	546,11
3° livello B	485,22
4° livello	447,98
5° livello	357,19
6° livello	317,77

B. Area Artistica

1° livello – I° violino	1.243,64
1° livello – I° violoncello	1.231,75
2° livello – Iª categoria A	1.183,48
3° livello – Iª categoria B	1.058,29
4° livello – 2ª categoria (Fila)	924,34
5° livello – 2ª categoria Ingr. Fila	801,99

- b. L'EDA è erogato mensilmente. L'EDA non sarà corrisposto per il primo (o unico) giorno di assenza per malattia. Se i giorni di malattia in cui non viene corrisposto l'EDA non superano, nell'anno di riferimento (1 gennaio-31 dicembre), i sette giorni, l'importo trattenuto sarà erogato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Per frazioni d'anno il calcolo avverrà proporzionalmente.

Debra Ferr... 

- c. Per i dipendenti dell'area artistica la corresponsione di tale indennità compensa integralmente l'attività svolta in caso di trasferta regionale e interregionale (prestazione ordinaria in sede, viaggio di andata, spettacolo o concerto in trasferta, viaggio di ritorno), sino a nove ore, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 70, 1° comma, lett. B del CCNL giugno 2014, per un massimo di 7 volte l'anno. La parte eccedente di quanto previsto in materia dal CCNL verrà compensata fino ad un massimo di 3 giorni di ferie. Oltre le 7 volte verrà applicato il regime ordinario come da CCNL.

Art.41 PREMIO DI RISULTATO

- a. Il trattamento economico di cui nel presente articolo costituisce uno strumento variabile della retribuzione, sulla base di criteri misurabili di incrementi di produttività, redditività, produzione ed innovazione.
- b. In conformità in quanto previsto dal CCNL, la Fondazione corrisponderà ai dipendenti un premio di risultato, calcolato sulla stessa base di calcolo del premio di produzione di cui all'Art.15 del CCNL, giugno 2014, la cui misura non potrà eccedere il 7% dello stesso.
- c. La corresponsione del premio di risultato è subordinato alla effettiva presenza in servizio dei dipendenti, alla diffusa adozione per il personale dipendente dell'orario di lavoro flessibile e della flessibilità di funzione secondo quanto previsto nel presente accordo, e verrà erogato nella misura ed alle condizioni previste nelle seguenti tabelle:

Numero Manifestazioni in sede e fuori sede

Da 0 a 50 concerti/manifestazioni	1%
Da 51 a 100 concerti/manifestazioni	2%
Da 101 a 140 concerti/manifestazioni	3%
Oltre 141 concerti/manifestazioni	4%

Incassi di botteghino

Fino a € 500.000,00	1%
Da € 500.001,00 a 600.000,00	2%
Oltre € 600.001,00	3%

Ricavi propri (visite guidate e cessione a terzi del Teatro)

Oltre € 100.001,00	1%
--------------------	----

Ricavi Propri (Sponsorizzazioni)

Oltre 200.001,00	1%
------------------	----

- d. Il premio di risultato sarà corrisposto secondo quanto dal CCNL giugno 2014 per il premio di produzione (art. 15) e non costituisce elemento costante della retribuzione e pertanto resta esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, della 13° e 14° mensilità, nonché da qualunque altra forma di retribuzione differita e/o aggiuntiva.
- e. Il premio di risultato sarà corrisposto sulla base della retribuzione contrattuale maturata nel mese di marzo di ciascun anno, a tutti i dipendenti sulla base della effettiva presenza in servizio (cui è equiparata l'esenzione per gli orchestrali). In caso di particolari situazioni di disavanzo, le Parti si impegnano a incontrarsi per definire le modalità e le misure di erogazione del premio di risultato.
- f. Il presente premio di risultato comprende e sostituisce integralmente il premio previsto dall'ART. 9 del contratto integrativo aziendale approvato definitivamente il 09.01.1991.

Art.42 BUONI PASTO

A tutto il personale della Area Tecnica e dell'Area Amministrativa verrà riconosciuto un buono pasto per ogni giorno di effettivo servizio, come risultante dai sistemi di rilevazione delle presenze, solo in caso di prestazione giornaliera con orario spezzato.

Il valore del singolo buono pasto è di € 5,00. Il costo massimo complessivo annuo per la Fondazione è fissato in € 20.000,00.


ART. 43 NORMA DI CHIUSURA

Il presente accordo integrativo abroga e integralmente sostituisce tutti i pregressi accordi/usi/prassi in precedenza vigenti presso la Fondazione e scadrà il 31.12.2017. Le Parti si obbligano, a partire dal 30.06.2017, a condurre le trattative per la stipula del nuovo Contratto Integrativo aziendale. Pertanto, il presente Accordo si intende vigente fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo.

APPENDICE

CONSULTA D'ORCHESTRA

Le Parti, entro il mese di dicembre 2016, valuteranno l'opportunità di istituire la Consulta d'Orchestra e di definirne l'eventuale Regolamento.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the number 21.